

*Si allega una valutazione sulle conseguenze delle norme introdotte e il testo completo delle norme contestate:*

- ***Una breve valutazione sulle conseguenze delle nuove norme introdotte dal cosiddetto Decreto del Fare***

L'infelice formulazione del Comma 1 dell'Art.41 del Decreto subordina la bonifica all'interesse economico del privato inquinatore. Questa clausola di salvaguardia degli interessi privati su quelli pubblici scatterebbe addirittura in presenza di un conclamato rischio sanitario derivante dall'inquinamento in atto. Inoltre, mentre prima già dalle fasi dei preliminari degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza vi era l'obbligo di adottare misure per evitare almeno la diffusione degli inquinanti dal sito inquinato, il Decreto introduce ora il criterio della semplice "attenuazione" della diffusione degli inquinanti. Questo vale per gli interventi ritenuti sostitutivi alla bonifica, quindi si dovrà accettare la presenza sul territorio di gravi situazioni di inquinamento che possono durare anche 100 anni per le quali non sarà più obbligatorio rimuovere la cause scatenanti, come rifiuti interrati o terreni di siti industriali inquinati. Sarà "attenuato" il sintomo e non debellata la malattia.

Ma non basta!

Con il comma 2 si accetta ufficialmente che gli inquinanti possano continuare a diffondersi nelle falde acquifere a partire da un sito inquinato. Pertanto, il combinato disposto del Comma 1 con i Comma 2 e 6 produce una norma che permette di ritenere accettabili interventi che producono una limitata riduzione dell'inquinamento, a livelli non meglio specificati. Se in un sito la falda per una sostanza è inquinata 1000 volte i limiti, magari potrà essere considerata sufficiente una attenuazione/riduzione a 500 volte i limiti; alla fine si tratta di un dimezzamento...

E' facile pensare al caos che si determinerà ai vari livelli amministrativi a cui si affronta il problema, in cui a prevalere saranno gli inquinatori che di solito si avvalgono di agguerriti studi legali. Questa norma inciderà pesantemente su tantissime inchieste e processi in corso in Italia, anche perché l'avvelenamento delle acque è uno dei pochi reati con pene importanti.

\*\*\*\*\*

- **Il testo completo delle norme contestate (in neretto le parti più discutibili)**

**Art. 243.**

**Gestione delle acque sotterranee emunte**

*(articolo così sostituito dall'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 69 del 2013)*

**1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario**, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione **ove possibile ed economicamente sostenibile**, devono essere adottate **misure di attenuazione della diffusione della contaminazione** conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

**2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse.** Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal [comma 1 dell'articolo 104](#), ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 **devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente**; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.